



SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE

Autorizzazione

Raccolta generale n. 61 del 13-01-2023

Oggetto: SOCIETA' GREEN UP S.P.A. - SEDE LEGALE IN COMUNE DI MILANO, VIA PRIVATA BENSI 12/5. APPROVAZIONE DEL PROGETTO E AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DA UBICARE IN COMUNE DI LAZZATE (MB), VIA BIAGI 1, NONCHÉ AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLE OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA R13 E DEPOSITO PRELIMINARE D15 DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI E DI TRATTAMENTO R3, R12 E D13 DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI - AUTORIZZAZIONE UNICA AI SENSI DELL'ART. 208 DEL D.LGS. N. 152/2006 E S.M.I.

DECRETO DI NOMINA N.10 DEL 01/06/2022 AD OGGETTO: “CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE ALL’ARCH. ANTONIO INFOSINI QUALE DIRETTORE DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE”

NOTA DEL DIRETTORE ARCH. ANTONIO INFOSINI PROTOCOLLO N. 50666/2022 DEL 10/11/2022 AD OGGETTO: “DELEGA FUNZIONI AI SENSI DELL’ART. 17, COMMA 1-BIS DEL D. LGS. 165/2001” AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI UNICHE

CARATTERISTICHE PRINCIPALI - PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO

la Società **GREEN UP S.r.l.**, con sede legale in Comune di Milano, Via Privata Bensi 12/5 (C.F. / P.I. 04992110967 - N. REA MI - 1788300) ha presentato tramite il portale di Regione Lombardia “Procedimenti e Servizi” istanza di **“Autorizzazione Unica Rifiuti, ai sensi dell’art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”**, volta ad ottenere l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto da ubicare in Comune di Lazzate (MB), Via Biagi 1, nonché autorizzazione all’esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di trattamento R3, R12 e D13 di rifiuti speciali non pericolosi (in atti provinciali prot. n. 53557 del 16/12/2021);

con lettera protocollo n. 13555 del 23/03/2022 la Provincia di Monza e della Brianza ha comunicato l’avvio del procedimento, ai sensi dell’Artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990 e ha convocato la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, ai sensi degli Artt. 14, comma 1 e 14-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per l’esame della domanda di Autorizzazione Unica Rifiuti (art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) presentata dalla Società GREEN UP S.r.l. per il giorno 31/03/2022;

come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 31/03/2022, agli atti provinciali Prot. n. 15011/2022, **la ditta fa presente che in data 31/12/2021 ha cambiato la ragione sociale della Società in Green Up S.p.A.**; i lavori della seduta della Conferenza di Servizi si sono conclusi con *“il parere favorevole condizionato dei Vigili del Fuoco e la richiesta di integrazioni/osservazioni (...). I termini del procedimento restano sospesi sino all’avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la ditta dovrà presentare entro 90 giorni dalla data odierna. Sarà cura della Provincia di Monza e Brianza aggiornare la conferenza per il proseguo del procedimento in corso”*;

con nota acquisita agli atti provinciali in data 01/04/2022 con Pec prot. n. 15125 ATS della Brianza ha chiesto integrazioni;

con note acquisite agli atti provinciali in data 27/06/2022 con Pec prot. n. 28331, 28332, 28333 e 28334 la Società GREEN UP S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 31/03/2022;

con lettera protocollo n. 38499 del 01/09/2022 la Provincia di Monza e della Brianza ha convocato la seconda seduta della Conferenza di Servizi per il giorno 15/09/2022;

come risulta dal verbale della Conferenza di Servizi del 15/09/2022, agli atti provinciali Prot. n. 40976/2022, i lavori della Conferenza si sono conclusi con *“il parere favorevole del Comune di Lazzate, il parere favorevole con prescrizioni di ATS Brianza, il parere favorevole di ATO-MB e la richiesta di integrazioni/osservazioni (...). I termini del procedimento restano sospesi sino all'avvenuta acquisizione della documentazione integrativa che la ditta dovrà presentare entro 30 giorni dalla data odierna. In caso di parere favorevole di tutti gli Enti coinvolti si procederà alla conclusione del procedimento in corso”*;

con nota acquisita agli atti provinciali in data 16/09/2022 con Pec prot. n. 41178 il Comando dei Vigili del Fuoco di Monza e Brianza ha espresso parere favorevole condizionato;

con nota acquisita agli atti provinciali in data 27/09/2022 con Pec prot. n. 42873 il Parco Regione delle Groane ha comunicato che *“(...) non vi sono elementi di rilievo di tipo naturalistico e/o paesaggistico che possano avere interferenza con le aree di competenza entro i confini del Parco delle Groane, ai fini delle opere collegate all'impianto produttivo ubicato in Lazzate (MB), Via Biagi n. 1”*;

con note acquisite agli atti provinciali in data 06/10/2022 con Pec prot. n. 44804, 44812 e 44906 la Società GREEN UP S.p.A. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di Servizi del 15/09/2022;

con nota acquisita agli atti della Provincia di Monza e della Brianza in data 01/12/2022 con Pec prot. n. 54383 ATO MB ha trasmesso l'allegato tecnico relativo al titolo ambientale di competenza al fine del rilascio dell'Autorizzazione Unica Rifiuti art. 208 su citata;

con note acquisite agli atti provinciali in data 07/12/2022 con Pec prot. n. 55459, 55461, 55463, in data 15/12/2022 con Pec prot. n. 57099 e in data 23/12/2022 con Pec prot. n. 58815 la Società GREEN UP S.p.A. ha trasmesso ulteriori integrazioni a completamento di quanto già trasmesso;

il presente atto viene emesso in attesa della comunicazione della Banca dati Antimafia in merito alla verifica della dichiarazione di certificazione antimafia e fatti comunque salvi i poteri di autotutela in capo a questa Amministrazione nel caso emergessero da parte della Prefettura elementi ostativi al rilascio del presente provvedimento;

MOTIVAZIONE

L'istruttoria tecnico-amministrativa, sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi del 15/09/2022, dei pareri pervenuti dagli Enti coinvolti nel procedimento e della documentazione trasmessa dall'Azienda, si è conclusa con esito favorevole in conformità alle condizioni e prescrizioni che sono riportate nei rispettivi documenti tecnici di settore che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, in particolare:

- “Allegato Tecnico in materia di rifiuti”, predisposto a cura del Servizio Rifiuti di questa Provincia (Allegato Tecnico, “Sezione A”);
- “Allegato Tecnico in materia di emissioni in atmosfera”, predisposto a cura del competente Servizio provinciale (Allegato Tecnico, “Sezione B”);
- “Allegato Tecnico per autorizzazione agli scarichi in acque reflue industriali in pubblica fognatura – Art. 124 D.lgs. 152/2006”, predisposto a cura dell'ufficio di Ambito Territoriale Ottimale di Monza e Brianza - AtoMB (Allegato Tecnico, “Sezione ATO MB”);

Pertanto, sussistono per questa Provincia (Autorità Competente, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), le condizioni per concedere alla Società GREEN UP S.p.A. l'autorizzazione alla realizzazione di un

impianto da ubicare in Comune di Lazzate (MB), Via Biagi 1, nonché autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di trattamento R3, R12 e D13 di rifiuti speciali non pericolosi (Autorizzazione Unica Rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.);

RICHIAMI NORMATIVI

- Artt. 107 e 147 bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Legge n. 56 del 07.04.2014 e s.m.i. “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”, art 1 commi dall’85 all’89;
- Art.7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decisione della Commissione della Comunità Europea n. 2000/532/CE, come modificata dalle Decisioni n. 2001/118/CE, n. 2001/119/CE e n. 2001/573/CE;
- D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- Legge Regionale 05/01/2000, n. 1 e s.m.i.;
- Legge Regionale 16/12/2003, n. 26 e s.m.i.;
- Legge Regionale 03/04/2001, n. 6;
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196.

PRECEDENTI

- il Decreto Deliberativo del Presidente n. 173 del 15/12/2022 ad oggetto: “variazione Decreto Deliberativo Presidenziale n. 89 del 21/07/2022. Piano Esecutivo di Gestione e sottosezione programmazione performance, ai sensi dell'art. 6 dl 80/2021 conv. con modificazioni in legge 113/2021. Approvazione”;
- la D.G.R. Lombardia 24.04.2002 n. 8882, così come recepita dal Decreto Deliberativo Presidenziale n. 95 del 28.09.2021 relativo alla determinazione e approvazione per l’anno 2022 degli oneri istruttori e spese di procedimento;
- la D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10146 del 06.08.2002;
- la D.G.R. Regione Lombardia n. 7/10161 del 6.08.2002;
- la D.G.R. Regione Lombardia n. 7/19461 del 19.11.2004;
- il Regolamento Regionale n. 3 e n. 4 del 24.3.2006;
- la Deliberazione del Consiglio provinciale di Monza e della Brianza n. 9/2011 del 12.05.2011;
- il Decreto Regione Lombardia - Direzione Generale Territorio e Urbanistica n. 6907 del 25.07.2011;
- lo Statuto della Provincia di Monza e della Brianza Ente territoriale di area vasta, approvato con Delibera n. 1 del 30.12.2014 dall’Assemblea dei Sindaci MB, in particolare gli artt. 35 e 37 in materia di funzioni dirigenziali.

EFFETTI ECONOMICI

l’imposta di bollo, ai sensi del d.p.r. n. 642/72, risulta essere stata assolta dall’Istante;

la ditta ha provveduto al pagamento degli oneri istruttori relativi all’istanza in oggetto;

ai sensi della D.G.R. 19/11/2004 n. 19461, l’ammontare totale della garanzia finanziaria che la Società GREEN UP S.p.A. deve prestare a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **303.665,42** (trecentotremilaseicentossessantacinque/42);

Il presente provvedimento è privo di riflessi finanziari.

AUTORIZZA

per i motivi esposti in premessa, che si intendono espressamente richiamati, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e s.m.i., la Società **GREEN UP S.p.A.**, con sede legale in Comune di Milano, Via Privata Bensi 12/5 (C.F. / P.I. 04992110967 - N. REA MI - 1788300), alla **realizzazione di un impianto da ubicare nel Comune di Lazzate (MB), Via Biagi 1**, nonché **autorizzazione all'esercizio delle operazioni di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e di trattamento R3, R12 e D13 di rifiuti speciali non pericolosi**, alle condizioni e prescrizioni di cui agli Allegati Tecnici, All. "A" GESTIONE RIFIUTI, All. "B" EMISSIONI IN ATMOSFERA e All. "C" ATO Monza e Brianza, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, nonché alle sottoindicate condizioni e prescrizioni:

1. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., l'autorizzazione ha durata pari a dieci anni dalla data di approvazione della stessa (data del provvedimento); la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata almeno centottanta giorni prima della scadenza della stessa;
2. il presente provvedimento decade automaticamente qualora la ditta autorizzata non inizi i lavori del progetto autorizzato con il presente atto entro un anno dalla data di approvazione del provvedimento stesso e non completi la realizzazione dell'impianto o sue parti funzionali entro tre anni dalla medesima data;
3. l'impresa può avviare l'esercizio delle operazioni di cui alla presente autorizzazione solo successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, che la società in oggetto deve trasmettere alla Provincia, al Comune, all'ATS della Brianza e A.R.P.A. Lombardia, ed una volta ottenuto da parte della Provincia di Monza e Brianza l'attestazione di corrispondenza e/o l'accettazione della garanzia finanziaria;
4. con la comunicazione di "ultimazione dei lavori" l'Azienda deve presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione che attesti la corretta esecuzione delle opere e la conformità delle stesse al progetto approvato e che le eventuali attrezzature accessorie installate, necessarie per lo svolgimento dell'attività, sono a norma e corrispondono alle indicazioni contenute nel presente provvedimento, nel rispetto delle prescrizioni impiantistiche contenute nello stesso;
5. entro i successivi 30 giorni, la Provincia ne accerta e ne dichiara la congruità fermo restando che, qualora tale termine sia trascorso senza verifica, la gestione può essere avviata. Tale termine può essere anticipato qualora la Provincia rilasci specifico nulla osta all'esercizio previo accertamento degli interventi realizzati;
6. qualora dovesse venir meno la disponibilità dell'area, l'impresa dovrà esibire nuova documentazione circa la rinnovata disponibilità dell'area per tutto il rimanente periodo della durata dell'autorizzazione, pena la decadenza automatica dell'autorizzazione stessa;
7. entro il termine di 60 giorni, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, la ditta GREEN UP S.r.l. dovrà trasmettere alla competente Prefettura la Relazione con la descrizione della procedura del "Piano di Emergenza", in conformità alle previsioni che sono contenute nella Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare protocollo n. 1121 del 21 gennaio 2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi";
8. entro il termine di 6 mesi dalla comunicazione di fine lavori la ditta dovrà eseguire le misurazioni dei livelli sonori emessi dall'attività, mediante rilevazioni strumentali che dovranno essere svolte in conformità alle indicazioni e alle modalità contenute nella D.G.R. Lombardia del 8 marzo 2002 n. 7/8313;
9. l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'impresa autorizzata deve prestare in forza della D.G.R. 19.11.2004 n. 19461 a favore della Provincia di Monza e della Brianza è determinato in € **303.665,42**;
10. la garanzia finanziaria deve essere prestata contestualmente alla comunicazione di fine lavori ed alla richiesta di attestazione di corrispondenza all'esercizio di cui al punto 4;

11. l'efficacia dell'autorizzazione è comunque sospesa fino al momento in cui la Provincia di Monza e della Brianza comunica l'avvenuta accettazione della garanzia finanziaria prestata;
12. le eventuali varianti in fase di realizzazione dell'impianto nonché di esercizio devono conformarsi a quanto definito dal Decreto Regionale n. 6907 del 25/07/2011;
13. il presente provvedimento è soggetto a revoca ovvero a modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
14. si ricorda all'Azienda l'iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare alla ARPA Lombardia – Osservatorio Regionale Rifiuti (mail: osservatoriorifiuti@arpalombardia.it) e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla DGR 6511/2017;
15. l'attività di controllo è esercitata dalla Provincia di Monza e Brianza a cui compete in particolare accertare che la società ottemperi alle disposizioni del presente atto autorizzativo, nonché adottare, se nel caso, i provvedimenti di cui all'art. 208, comma 13, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i.; per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i., può avvalersi dell'A.R.P.A. competente per territorio;
16. in forza dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. n. 152 del 2006 e s.m.i., le prescrizioni dell'autorizzazione possono essere modificate, prima del termine di scadenza e dopo almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni di criticità ambientale, tenendo conto dell'evoluzione delle migliori tecnologie disponibili;
17. sono fatte salve eventuali competenze edilizie del Comune di Lazzate;
18. premesso che non si formulano valutazioni inerenti i requisiti igienico sanitari dei locali destinati ad uffici e servizi dei lavoratori, e per i medesimi si rimanda alla relazione asseverata di cui all'art. 20, c1 del DPR 380/01 ossia "*...una dettagliata relazione a firma del tecnico progettista abilitato ... che asseveri la conformità della opere ... nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie*", e dovrà essere allegata alla richiesta di PdC, la presente nota non costituisce in alcun modo alcun assenso rispetto ai medesimi requisiti igienico sanitari della unità immobiliare oggetto d'intervento, precisando che deve essere comunque previsto un idoneo numero di servizi igienici e spogliatoi per i lavoratori (prescrizione ATS Brianza);
19. vista la presenza di postazioni di lavoro sulla linea per la selezione e cernita dei rifiuti "*cabina MI*", e che la medesima è munita di impianto di condizionamento, si precisa che il medesimo impianto di condizionamento dovrà garantire idonea sovrappressione di tale ambiente rispetto all'esterno (prescrizione ATS Brianza);
20. la cabina di selezione "*cabina MI*", dovrà avere altezza netta interna di 3 m (prescrizione ATS Brianza);
21. l'area rifiuti individuata con la lettera "*O*" destinata alla messa in riserva di materiali potenzialmente polverulenti, dovrà essere presidiata da sistema di nebulizzazione d'acqua anche manuale da utilizzare al bisogno, per l'abbattimento polveri diffuse che si generano dalla movimentazione di tali materiali (prescrizione ATS Brianza);
22. la zona "*I*" di accumulo rifiuti triturati, dovrà essere presidiata da sistema fisso di nebulizzazione d'acqua con funzionamento automatico all'avvio del tritratore, al fine di contenere l'emissione di polveri in ambiente di lavoro (prescrizione ATS Brianza);
23. prima dell'avvio dell'attività lavorativa dovrà essere trasmessa copia della SCA ex art. 24 del DPR 380/01 e della SCIA antincendio ex art 4 del DPR 151/11, e dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi e la formazione del personale ex D.Lgs n. 81/08, in relazione all'attività svolta, nel rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente (prescrizione ATS Brianza).
24. sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti, per quanto non previsto dal presente atto, quali ad esempio in materia edilizio-urbanistica, in materia di sicurezza sul lavoro ed igiene pubblica;

25. sono fatti salvi i diritti di terzi;
26. la Provincia di Monza e della Brianza si riserva di adottare le necessarie iniziative in sede di autotutela, qualora dovessero sopravvenire eventuali elementi di contenuto difforme rispetto alle attuali risultanze istruttorie alla base del presente provvedimento.
27. la Provincia di Monza e della Brianza procederà alla pubblicazione nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 ss.mm.ii *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*.

Il presente provvedimento viene notificato alla Società GREEN UP S.p.A. e comunicato per opportuna conoscenza, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) al Comune di Lazzate, all'A.R.P.A. Lombardia, all'ATS della Brianza, ad ATO Monza e Brianza, a Brianzacque S.r.l., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Comune di Cermenate (CO) e al Parco delle Groane.

Si dà atto che, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990, e s.m.i., contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta data di notifica.

Responsabile del Procedimento: Massimo Caccia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MASSIMO CACCIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO TECNICO A GESTIONE RIFIUTI

DITTA	Green Up S.p.A
SEDE LEGALE	MILANO (MI), VIA PRIVATA BENSI GIOVANNI, 12/5
IMPIANTO	LAZZATE (MB), VIA MARCO BIAGI, 1
CODICE FISCALE	04992110967
PARTITA IVA	04992110967
N. REA	MI - 1788300

1. Descrizione delle operazioni e dell'impianto.

1.1 L'impianto occupa una superficie di circa 12.230 mq, censita al NTC del Comune di Lazzate (MB) al Foglio 2 Mappale n. 431, è di Proprietà ed è così suddiviso:

- Superficie coperta: 2.530 m², di cui:
 - per l'attività produttiva = 2.324 m²;
 - per la palazzina uffici la superficie è suddivisa in: piano terra (ufficio capo-impianto e ufficio accettazione), primo piano (ufficio logistica, commerciale e sala riunioni), piano secondo (archivio) e piano interrato (autorimessa e spogliatoi);
- Superficie scoperta: 9.700 m², di cui:
 - Superficie scoperta permeabile: 6.835 m², di cui:
 - Porzione in lato sud di superficie pari a 2.450 m² per cui viene richiesta l'autorizzazione in deroga ai sensi dell'art. 9 comma 4 del R.R. 4/06 e s.m.i. essendo impiegata per il transito di automezzi.
 - Restante area permeabile: 4.385 m².
 - Superficie scoperta impermeabile: 2.865 m² (superficie scolante ai sensi del R.R. 04/06), oggetto di trattamento in continuo con separazione delle acque di prima e seconda pioggia in conformità al R.R. 4/06 e s.m.i.;

1.2 La suddetta area è classificata nel seguente modo: *"Impianto per il recupero rifiuti non in funzione; l'area era precedentemente classificata come "agricola", prima che la stessa venisse edificata in ragione del procedimento autorizzativo per l'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. con Atto n. 181 del 20/04/2011, rilasciato alla Società Silver Service S.r.l."*;

1.3 L'area in esame non è soggetta a vincoli di cui alle Leggi RDL 3267/23, D.Lgs. 152/06 (zone di rispetto dei pozzi di captazione di acqua potabile) e D.Lgs 42/2004;

1.4 Vengono effettuate le seguenti operazioni:

- messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- trattamento (R3, R12, D13) di rifiuti speciali non pericolosi;
- messa in riserva (R13) e/o deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi prodotti dall'attività.

1.5 L'impianto risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

Nome Area	Funzione	Codice EER	Modalità di stoccaggio	Superficie [m ²]	Volume [m ³]	Peso [t]
A1	Messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi in ingresso	02.01.04, 02.01.10, 03.01.01, 03.01.05, 03.03.08, 04.01.09, 04.02.09, 04.02.21, 04.02.22, 07.02.13, 07.02.99, 10.11.03, 10.11.12, 12.01.05, 12.01.17, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.04, 15.01.05, 15.01.06, 15.01.07, 16.01.03, 16.01.17, 16.01.18, 16.01.19, 16.01.20, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.01, 17.04.02, 17.04.03, 17.04.04, 17.04.05, 17.04.06, 17.04.07, 17.04.11, 17.06.04, 17.09.04, 19.10.01, 19.10.02, 19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.12, 20.01.01, 20.01.02, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40, 20.03.07	Cumuli	50	200	50
A2	Messa in riserva (R13) rifiuti non pericolosi in ingresso	02.01.04, 03.01.01, 03.01.05, 03.03.08, 04.01.09, 04.02.09, 04.02.21, 04.02.22, 07.02.13, 07.02.99, 12.01.05, 12.01.17, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.05, 15.01.06, 16.01.03, 16.01.19, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.11, 19.12.01, 19.12.04, 19.12.07, 19.12.12, 20.01.38, 20.01.39	Cumuli	54	216	54
L	Messa in riserva (R13) R.A.E.E. non pericolosi in ingresso	16.02.14, 16.02.16	Cassone	8	16	8
M	Messa in riserva (R13) Toner per stampa esauriti non pericolosi in ingresso	08.03.18	Cassoni ¹ da 1 m ³	1	1	0,5
O	Messa in riserva (R13) di rifiuti inerti da demolizione e rifiuti in vetro in ingresso	17.01.07 17.02.02	Cassone	15	30	20
F	Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi di plastica in uscita	19.12.04, 19.12.05	Balle Cumuli	60	228	91
G	Messa in riserva (R13) di rifiuti di legno in uscita	19.12.07	Cassone	30	110	44
J1a	Messa in riserva (R13) di rifiuti di metalli ferrosi in uscita	19.12.02, 19.12.03	Cassone	15	30	9
J1b	Messa in riserva (R13) di rifiuti di metalli ferrosi in uscita	19.12.02, 19.12.03	Cassone	15	30	9
J2	Messa in riserva (R13) di rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi in uscita	19.10.01, 19.10.02, 19.12.02, 19.12.03	Cassone	30	60	18
E	Messa in riserva (R13) di rifiuti non pericolosi carta e cartone in uscita – EoW (lotto in attesa di dichiarazione di conformità). Area provvisoriamente assimilabile all'Area D solo in caso di assenza di lotti di EoW.	15.01.01, 15.01.05, 15.01.06, 19.12.01, 20.01.01	Balle Cumuli	30	120	72
K	Utilizzabile all'occorrenza come zona di quarantena di rifiuti sottoposti a controllo radiometrico Cassone a campagna (R13).	/	Cassone	15	30	7,5
B	Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15) di rifiuti decadenti non pericolosi in uscita	19.12.12, 19.12.xx	Cumuli	15	30	8
D1	Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita	19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.12	Balle Cumuli	25	100	60
D2	Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita	19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.12	Balle Cumuli	35	140	84
H	Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15) di altri	19.12.12	Balle	38	152	65

	rifiuti in uscita		Cumuli		
I	Messa in riserva (R13) Deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi in uscita	19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.12	Cumuli	37	148
C	Deposito preliminare (D15) rifiuti non pericolosi in ingresso, deputata per lo svolgimento dell'operazione (DI3)	02.01.04, 03.01.01, 03.01.05, 03.03.08, 04.01.09, 04.02.09, 04.02.21, 04.02.22, 07.02.13, 07.02.99, 12.01.05, 12.01.17, 15.01.01, 15.01.02, 15.01.03, 15.01.05, 15.01.06, 16.01.03, 16.01.19, 17.02.01, 17.02.03, 17.04.11, 19.12.01, 19.12.04, 19.12.07, 19.12.12, 20.01.01, 20.01.38, 20.01.39, 20.01.40, 20.03.07	Cumuli	50	200
M	Messa in riserva (R13) toner per stampa esauriti pericolosi in ingresso	08.03.17*	Cassoni ¹ da 1 m ³	1	1
N	Rifiuti in attesa di ricollocazione in deposito temporaneo	19.12.01, 19.12.02, 19.12.03, 19.12.04, 19.12.05, 19.12.07, 19.12.12	Box	100	/
	Area di lavorazione				

¹ I n. 2 cassoni da 1 m³ dei toner sono etichettati in modo da consentire la differenziazione tra quello contenente rifiuti pericolosi e quello con i non pericolosi

1.6 I quantitativi complessivi di messa in riserva e di deposito preliminare di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da autorizzare sono i seguenti:

- Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 493 mc (140 ton);
- Messa in riserva in ingresso (R13) di rifiuti speciali pericolosi: 1 mc (0,5 ton);
- Messa in riserva in uscita (R13) di rifiuti speciali non pericolosi: 578 mc (243 ton);
- Deposito preliminare in ingresso (D15) di rifiuti speciali non pericolosi: 200 mc (60 ton)
- Messa in riserva (R13) e/o Deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali non pericolosi derivanti dal trattamento (in uscita): 570 mc (269 ton).

1.7 il quantitativo massimo di rifiuti sottoposti nell'impianto alle operazioni di trattamento sono i seguenti:

- [R3] è pari a 936 t/anno (4,6 t/die);
- [R12] è pari a 50.000 t/anno (960 t/die);
- [D13] è pari a 1.872 t/anno (9,3 t/die).

1.8 i tipi di rifiuti speciali sottoposti alle varie operazioni sono i seguenti (EER):

EER	DESCRIZIONE	R3	R12	R13	D13	D15
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)		X	X	X	X
02 01 10	Rifiuti metallici		X	X		
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero		X	X		
03 01 05	Segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04		X	X		
03 03 08	Scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati		X	X		
04 01 09	Rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura		X	X	X	X
04 02 09	Rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)		X	X	X	X
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze		X	X	X	X
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate		X	X	X	X
07 02 13	Rifiuti plastici		X	X	X	X
07 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti - limitatamente a rifiuti solidi costituiti da scarti di fabbricazione di manufatti di gomma vulcanizzata		X	X	X	X
08 03 17*	Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose			X		
08 03 18	Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17			X		
10 11 03	Scarti di materiali in fibra a base di vetro		X	X		
10 11 12	Rifiuti di vetro diversi di quelli di cui alla voce 10 11 11		X	X		
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici		X	X	X	X
12 01 17	Residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16		X	X		X
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	X	X	X		
15 01 02	Imballaggi di plastica		X	X		
15 01 03	Imballaggi in legno		X	X		
15 01 04	Imballaggi metallici		X	X		
15 01 05	Imballaggi compositi	X	X	X		
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	X	X	X		
15 01 07	Imballaggi in vetro		X	X		
16 01 03	Pneumatici fuori uso		X	X		
16 01 17	Metalli ferrosi		X	X		
16 01 18	Metalli non ferrosi		X	X		
16 01 19	Plastica		X	X	X	X
16 01 20	Vetro – limitatamente a vetri ritirati da carrozzerie e officine		X	X		
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13			X		
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15			X		

EER	DESCRIZIONE	R3	R12	R13	D13	D15
17 01 07	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 17 01 06			X		
17 02 01	Legno		X	X		
17 02 02	Vetro		X	X		
17 02 03	Plastica		X	X	X	X
17 04 01	Rame, bronzo e ottone		X	X		
17 04 02	Alluminio		X	X		
17 04 03	Piombo		X	X		
17 04 04	Zinco		X	X		
17 04 05	Ferro e acciaio		X	X		
17 04 06	Stagno		X	X		
17 04 07	Metalli misti		X	X		
17 04 11	Cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10		X	X		
17 06 04	Materiali isolanti, diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03 - limitatamente a polistirolo, poliuretano, pannelli di insonorizzazione, guaine e simili		X	X		
17 09 04	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03 - limitatamente a pallets, carta, cartone, legno, plastica e simili esclusi i rifiuti inerti		X	X		
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio		X	X		X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi		X	X		X
19 12 01	Carta e cartone	X	X	X		
19 12 02	Metalli ferrosi		X	X		
19 12 03	Metalli non ferrosi		X	X		
19 12 04	Plastica e gomma		X	X		X
19 12 05	Vetro		X	X		
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206 (limitatamente a scarti di legno non impregnato né verniciato)		X	X		
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 limitatamente a polverino di plastica trattato e sottoposto a lavaggio presso altro impianto		X	X	X	X
20 01 01	Carta e cartone	X	X	X		
20 01 02	Vetro		X	X		
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37		X	X		
20 01 39	Plastica		X	X		
20 01 40	Metalli		X	X		
20 03 07	Rifiuti ingombranti		X	X		

I rifiuti generici con finale 99 sono così identificati:

- 07 02 99: “rifiuti non specificati altrimenti” - limitatamente scarti di produzione (tagli, rifili, matasse, prove di produzione, fine bobina, matarozze) di natura plastica e Scarti, ritagli, sfridi e sbavature di gomma;

1.9 i rifiuti decadenti prodotti dall'attività di trattamento sono i seguenti (elenco non esaustivo):

Codice EER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONE	
		R13	D15
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	X	X
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	X	X
19 12 01	Carta e cartone	X	X
19 12 02	Metalli ferrosi	X	X
19 12 03	Metalli non ferrosi	X	X

Codice EER	Descrizione Rifiuto	OPERAZIONE	
		R13	D15
19 12 04	Plastica e gomma	X	X
19 12 05	Vetro	X	X
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	X	X
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	X	X

1.10 Descrizione dell'attività

Operazione preliminare precedente al recupero R12

L'operazione preliminare precedente al recupero (R12), consiste in un'attività di pre-trattamento a cui verranno sottoposti i rifiuti non pericolosi destinati al recupero e per le quali la ditta avrà effettuato la preliminare operazione di R13. L'attività consisterà nell'effettuare delle preliminari operazioni di selezione e cernita in preparazione a triturazione e/o pressatura. Attività quest'ultime da effettuarsi nella zona meglio individuata nell'allegata planimetria generale con disposizione delle zone operative. I rifiuti prodotti, prevalentemente recuperabili, identificabili in preponderanza con i codici EER 19 XX XX, saranno successivamente conferiti ad altri impianti autorizzati ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Operazione di recupero R3

In adempimento a quanto prescritto dal **Decreto Ministeriale n. 188 del 22 settembre 2020**, la scrivente società gestirà l'operazione di recupero (R3) sui rifiuti identificati merceologicamente come carta e cartone, come di seguito descritto:

- ❖ operazioni di selezione, finalizzate all'ottenimento di "carta e cartone recuperati" **conformi ai requisiti di qualità riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, art. 3, lettera A del D.M. 188/2020:**

Parametri	Unità di misura	Valori limite
Materiali proibiti escluso i rifiuti organici e alimenti	-	norma UNI EN 643
Rifiuti organici compresi alimenti	% in peso	< 0,1
Componenti non cartacei	% in peso	norma UNI EN 643

con eventuale separazione di:

- componenti non cartacei, così come definiti dalla norma UNI EN 643 "qualsiasi materiale qualsiasi materiale estraneo nella carta e nel cartone da riciclare che non è una parte costituente del prodotto e può essere separato mediante separazione a secco, come metallo, materia plastica, vetro, tessili, legno, sabbia e materiali da costruzione, materiali sintetici";
- materiale indesiderato, scarti, così come definiti dalla norma UNI EN 643 "materiale non adatto per la produzione di carta e cartone. Il materiale indesiderato può comprendere: componenti non cartacei, carta e cartone pregiudizievoli per la produzione, carta e cartone non secondo la definizione della qualità, prodotti cartacei non idonei per la disinchiostrazione se applicabile"

- ❖ verifica dell'assenza nei rifiuti sottoposti a trattamento di qualsiasi materiale definito dalla norma UNI EN 643 come "materiali proibiti" (quali qualsiasi materiale che rappresenti un pericolo per la salute, la sicurezza e l'ambiente, quali rifiuti medici, prodotti per l'igiene personale contaminati, rifiuti pericolosi, bitume, polveri tossiche e simili), fatta eccezione per i rifiuti organici e alimenti per i quali il D.M. 188/2020 tollera la presenza in misura inferiore allo 0,1 % in peso; in caso di occasionali rinvenimenti di tali materiali riscontrati in fase di verifica si procederà:
 - qualora tecnicamente asportabili, alla loro separazione ed alla loro classificazione come rifiuto prodotto,
 - qualora tecnicamente non asportabili, alla classificazione come rifiuto prodotto di tutto il materiale di carta e cartone relativo allo specifico conferimento;
- ❖ selezione/separazione della carta e cartone in funzione dei diversi gruppi e classi definite della norma UNI 643;
- ❖ verifica visiva, al termine delle precedenti fasi, di corrispondenza alle caratteristiche di qualità, in funzione del gruppo e classe definito dal paragrafo 6 della norma UNI EN 643, dei materiali lavorati;
- ❖ eventuale compattamento e triturazione.

Ai fini dell'ottenimento di materiale con qualifica di cessato rifiuto ai sensi dell'art. 184 ter comma 2 del D.Lgs. 152/06, la scrivente società ha redatto apposita procedura certificata come prescritto dal D.M. 188/2020.

Specificare le norme tecniche (UNI etc.) e le caratteristiche delle materie, sostanze, prodotti, M.P.S e E.oW ottenuti dalle operazioni di recupero con l'indicazione delle analisi da effettuare;

I prodotti End of Waste saranno originati dalle attività di recupero autorizzate da:

- Trattamento dei rifiuti di carta e cartone - E.o.W. conformi ai requisiti di qualità riportati nella tabella di cui all'Allegato 1, art. 3, lettera A del D.M. 188/2020.

Per i suddetti prodotti End of Waste esiste già un mercato o una domanda per tali sostanze od oggetti, trattandosi di materiali già oggetto di consolidata commercializzazione, senza alcun tipo di carattere innovativo o sperimentale.

I suddetti prodotti End of Waste soddisferanno i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispettano le normative e gli standard esistenti applicabili ai prodotti (D.M. 188/2020 e norma UNI EN 643).

Non si ritiene applicabile la registrazione REACH in quanto i processi di recupero che danno cui si ottengono le sostanze recuperate non modificano la composizione chimica di origine.

Ottemperanza ai criteri dettagliati dall'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06 e s.m.i..

Prodotti End of Waste originati dalle attività di recupero autorizzate R3 (rifiuti di carta e cartone)

L'attività di recupero (R3), per i rifiuti merceologicamente riconducibili a carta e cartone i cui codici EER sono riportati nella precedente tabella, è conforme a quanto previsto dall'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06, che prevede che "i criteri di cui al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria ovvero, in mancanza di criteri comunitari, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente [...]".

L'operazione di recupero R3 sarà svolta in conformità:

- al D.M. del 22 settembre 2020 n.188 – regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone ai sensi dell'articolo 184 ter comma 2 del D.L.vo 152/06.

Operazione di smaltimento D13

Le operazioni consistono nella cernita, selezione, controllo visivo, raggruppamento di rifiuti per l'invio a smaltimento presso terzi. Successivamente tali rifiuti saranno inviati esternamente presso impianti terzi, per poter essere sottoposti ad una delle operazioni da D1 a D12 (eventuali frazioni valorizzabili, ad esempio carta, plastica e legno, ottenute dalle operazioni di cernita e selezione potranno essere avviate alla filiera di recupero qualora ricorrano le condizioni di tipologia e caratteristiche del rifiuto, in modo da diminuire il quantitativo da destinare alla filiera dello smaltimento).

I macchinari presenti in impianto sono:

- ✓ n. 1 Pressa orizzontale a comando oleodinamico del tipo a canale unico per l'imballaggio dei rifiuti solidi urbani e speciali trattati, dotata di nastro trasportatore a servizio della pressa (M2);
- ✓ n. 1 Cabina di cernita per la separazione dei rifiuti;
- ✓ n. 1 Trituratore fisso per la riduzione volumetrica di diversi flussi di materiale (M3);

A supporto dei macchinari principali sopra descritti, per l'effettuazione delle attività di recupero e movimentazione interna dei materiali / rifiuti la Società risulta dotata, oltre del parco autocarri, dei seguenti macchinari:

- ✓ n. 2 ragni mobili alimentati a gasolio;
- ✓ n. 2 carrelli elevatori alimentati a gasolio.

2 – PRESCRIZIONI

- 2.1 Nei siti, come indicati nella planimetria di cui agli atti, la Ditta non dovrà effettuare altri stoccaggi alla rinfusa ed evitare la promiscuità dei rifiuti, e pertanto provvedere a mantenere la separazione per tipologie omogenee di rifiuti;
- 2.2 Non possono essere ritirati rifiuti putrescibili e/o maleodoranti;
- 2.3 I rifiuti non pericolosi posti in messa in riserva (R13) in ingresso all'impianto, devono essere sottoposti alle operazioni di recupero (RX) presso il proprio sito o destinati ad impianto di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione;
- 2.4 Le operazioni di messa in riserva e/o deposito preliminare devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dalla circolare n. 4 approvata con d.d.g. 7 gennaio 1998, n. 36 – Regione Lombardia -, ed in particolare dalle "norme tecniche" che, per quelle non indicate, modificate, integrate o sostituite dal presente atto, si intendono, per quanto applicabili alle modalità di stoccaggio individuate dalla Ditta.
- 2.5 La gestione dei rifiuti deve altresì essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 152/06 e da altre normative specifiche relative all'attività in argomento e, in ogni caso, deve avvenire senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
 - senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
 - senza determinare, per quanto possibile, emissioni diffuse e/o dispersione di materiale polverulento;
 - senza causare sversamenti al suolo di liquidi;
 - nel rispetto delle norme igienico – sanitarie;
 - senza causare danni o pericoli per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività.
- 2.6 Le aree funzionali dell'impianto utilizzate per lo stoccaggio e trattamento devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell'area, la natura e la pericolosità dei rifiuti depositati/trattato; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, anche mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento.
- 2.7 Le superfici e/o le aree interessate dalle movimentazioni, dal ricevimento, dallo stoccaggio provvisorio, dal trattamento, dalle attrezzature (compresi i macchinari utilizzati nei cicli di trattamento) e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche chimico - fisiche dei rifiuti e delle sostanze contenute negli stessi e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta o ad idoneo ed autorizzato sistema di trattamento.
- 2.8 Le pavimentazioni di tutte le sezioni dell'impianto (aree di transito, di sosta e di carico/scarico degli automezzi, di stoccaggio provvisorio e trattamento) devono essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire l'impermeabilità delle relative superfici.

- 2.9 La gestione dei rifiuti dovrà essere effettuata da personale, edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.10 I cumuli di rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche e, ove allo stato polverulento, dall'azione del vento; le aree ad essi dedicate devono inoltre possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati;
- 2.11 I contenitori dei rifiuti devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.12 I rifiuti devono essere stoccati per categorie omogenee e devono essere contraddistinti da un codice EER, in base alla provenienza ed alle caratteristiche del rifiuto stesso.
- 2.13 Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, l'Impresa deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti procedure:
- a) acquisizione del relativo formulario di identificazione o scheda SISTRI e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
 - b) qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte IV[^] del d.lgs. 152/06 preveda un CER "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità";
 - c) nel caso di rifiuti pericolosi identificati nell'Allegato D alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06, potranno essere accettati solo previa acquisizione di verifica analitica di corredo
- Le verifiche analitiche di cui ai punti b) e c) dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale;
- 2.14 In considerazione della difficoltà di esecuzione di analisi chimiche di laboratorio per la classificazione come "rifiuto non pericoloso" su rifiuti codice EER "170411 – cavi, diversi di quelli di cui alla voce 170410" la ditta dovrà implementare una procedura per la verifica della non pericolosità dei cavi oltre all'acquisizione di una certificazione in merito da parte del produttore. La ditta verificherà che la sezione dei cavi, esaminata a campione, presenti una struttura interna costituita esclusivamente da anime in metallo - guaine di protezione (in plastica, PVC, gomma, iuta, resine, metallo) - strato isolante e riempitivo (in pvc, gomma, resine sintetiche). Nel caso si riscontri la presenza nella sezione di uno strato di carta sarà necessario procedere ad una caratterizzazione analitica (da acquisire preliminarmente al conferimento o all'accettazione del carico) al fine di accertare l'eventuale pericolosità del rifiuto (ciò in quanto in alcuni casi viene utilizzata come materiale isolante carta impregnata con oli e grassi minerali);
- 2.15 Qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.16 Considerato che nella tipologia di rifiuti ritirati dall'azienda è presente anche il codice EER 120104 (polveri e particolato di materiali non ferrosi), si ritiene che qualora venissero ritirati rifiuti le cui operazioni di stoccaggio/movimentazione possano dar luogo a sviluppo di gas infiammabili e/o reazioni di natura esotermica (quali ad esempio le polveri di alluminio e/o magnesio), l'azienda debba operare sulla base di una idonea procedura indicante le cautele e i sistemi di monitoraggio da adottarsi al fine di prevenire/mitigare il verificarsi di inconvenienti e/o incidenti.
- 2.17 La gestione dei rifiuti identificati come RAEE (solo stoccaggio) deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 49 del 14/03/14 ed in particolare il punto 3 dell'allegato VII dello stesso decreto.
- 2.18 I materiali recuperati ed i rifiuti derivanti dall'attività di cernita devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee poste in condizioni di sicurezza;
- 2.19 I rifiuti decadenti dall'attività aventi EER di cui al capitolo 19 dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati al recupero/smaltimento finale
- 2.20 I rifiuti identificati con i codici EER 20xxxx, definiti dalla regolamentazione tecnica vigente come urbani, inclusi quelli da raccolta differenziata, possono essere ritirati qualora provenienti:
- a. da Comuni, Associazioni di Comuni, Comunità Montane, Imprese gestori del servizio pubblico o loro concessionari e derivanti da raccolte selezionate, centri di raccolta ed infrastrutture per la raccolta differenziata di rifiuti urbani;

- b. da Imprese gestori di impianti di stoccaggio provvisorio conto terzi di rifiuti urbani;
 - c. da Imprese, qualora i rifiuti non siano identificabili con EER rientranti nelle altre classi; in tal caso dovrà essere garantita mediante idonea documentazione (formulario di identificazione) la tracciabilità dei relativi flussi.
- 2.21 I rifiuti non pericolosi destinati alla sola messa in riserva possono essere ritirati a condizione che la Società, prima dell'accettazione della partita di rifiuti, chieda le specifiche del medesimo in relazione al contratto stipulato con il soggetto finale che ne effettuerà le operazioni di recupero/smaltimento finale.
- 2.22 Devono essere attuate le procedure di radioprotezione per quanto concerne i rottami metallici secondo quanto prescritto dal D.lgs. 101/2020 e s.m.i.;
- 2.23 La ditta deve essere in possesso di idoneo strumento di rilevazione della radioattività. Al riguardo deve essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività. Dovrà pertanto essere tenuta presso l'impianto documentazione attestante l'avvenuta periodica manutenzione e calibrazione.
- 2.24 Nell'eventualità che durante le fasi di accettazione del rifiuto la verifica sulla radioattività desse esito positivo, si dovranno attivare le procedure predisposte secondo quanto previsto dal D.lgs 101/2020 e dal piano redatto dalla Prefettura di Monza, dando immediata comunicazione agli Enti competenti.
- 2.25 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.26 Per i rifiuti non pericolosi in ingresso deve essere esclusa la presenza di qualsiasi tipologia di materiale contenente amianto, ivi compreso amianto inglobato in matrice cementizia, conservando la documentazione attestante le verifiche eseguite, che dovranno essere sia di tipo visivo che di tipo analitico. In caso l'Impresa riscontri la presenza di tale sostanza nel rifiuto/materiale trattato, dovrà sospendere i lavori ed avvisare tempestivamente l'Autorità competente. Dovranno inoltre essere attivate le procedure previste dall'art. 256, comma 5, del d.lgs. 81/08 presentando il relativo Piano di Lavoro all'A.T.S. competente e per conoscenza agli altri soggetti istituzionali partecipanti al procedimento;
- 2.27 Per le sostanze (m.p.s./E.o.W.) ottenute dalle operazioni di recupero di materia [RX] laddove autorizzate ed effettuate presso l'impianto, l'Impresa è tenuta, qualora previsto, al rispetto di quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 1907/2006 "REACH";**
- 2.28 I prodotti e le materie prime ottenute dalle operazioni di recupero autorizzate devono rispettare quanto previsto dai Regolamenti comunitari e/o Decreti ministeriali "End of Waste" (es. Regolamento UE 333, Regolamento UE 715, D.M. 188/20, ecc.) emanati per le tipologie di rifiuti pertinenti all'attività svolta presso l'insediamento;**
- 2.29 La Ditta deve rispettare quanto prescritto dal D.M. del 22 settembre 2020 n.188;
- 2.30 I materiali/rifiuti in attesa di certificazione (EoW in attesa di dichiarazione di conformità) possono essere stoccati nelle aree autorizzate per un periodo non superiore ai sei (6) mesi
- 2.31 Il tempo massimo di permanenza in impianto degli EoW prodotti, sarà di 12 mesi, superato il quale lo stesso deve essere considerato nuovamente rifiuto e come tale gestito in attesa delle nuove verifiche effettuate che devono essere documentate.
- 2.32 L'invio all'area di utilizzo delle materie prime seconde deve avvenire esclusivamente dopo aver ricevuto i risultati attestanti la conformità dei materiali alle materie prime seconde in base a quanto previsto dalla vigente regolamentazione;
- 2.33 Le analisi sui materiali derivanti dalle operazioni di recupero devono essere effettuate per partite omogenee curando di avere campioni rappresentativi che identifichino i carichi di ingresso all'impianto ed evitando rischi di possibili diluizioni degli inquinanti per rendere i rifiuti compatibili con la destinazione di recupero;
- 2.34 I materiali derivanti dal trattamento dei rifiuti effettuato mediante l'impianto devono essere ammassati separatamente per tipologie omogenee e posti in condizioni di sicurezza;
- 2.35 Deve essere rispettato quanto previsto dalla d.g.r. 28 Settembre 2009 n.8/10222: "Determinazioni inerenti le procedure per l'accettazione e la gestione dei rottami metallici ferro e non ferrosi" e dal

Regolamento (UE) n.333/2011 del consiglio del 31 Marzo 2011 recante i criteri che determinano quando alcune tipologie di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

- 2.36 I rifiuti in uscita dal centro, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati a svolgere operazioni di recupero o smaltimento, evitando ulteriori passaggi ad impianti di messa in riserva e/o di deposito preliminare, se non collegati a terminali di smaltimento di cui ai punti da D1 a D12 dell'allegato B e/o di recupero di cui ai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla Parte Quarta del d.lgs. 152/06. Per i soggetti che svolgono attività regolamentate dall'art. 212 del citato decreto legislativo gli stessi devono essere in possesso di iscrizioni rilasciate ai sensi del d.m. 406/98;
- 2.37 Il deposito temporaneo dei rifiuti deve rispettare la definizione di cui all'Art. 183, comma 1, lettera bb) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- 2.38 La Ditta inoltre deve rispettare, per quanto applicabile, quanto previsto dalla circolare ministeriale recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione rifiuti e per la prevenzione dei rischi" Prot. n. 1121 del 21/01/2019.**
- 2.39 Devono essere rispettate le normative di igiene e sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 2.40 Le aree adibite allo stoccaggio di diverse tipologie di rifiuti incendiabili devono essere adeguatamente separate.
- 2.41 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che ne impediscano la dispersione.
- 2.42 Devono essere evidenziati con idonea segnaletica i percorsi riservati per gli operatori distinti dai percorsi dei mezzi sia all'interno degli edifici sia all'esterno.
- 2.43 Gli accessi alle aree di stoccaggio devono essere sempre mantenuti sgomberi in modo tale da agevolare le movimentazioni anche in caso di incidenti.
- 2.44 I macchinari e i mezzi d'opera devono essere in possesso delle certificazioni di legge ed oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte dalla normativa vigente in materia.
- 2.45 Le eventuali operazioni di lavaggio degli automezzi devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata;
- 2.46 Le operazioni di travaso di rifiuti soggetti al rilascio di effluenti molesti devono avvenire in ambienti provvisti di aspirazione e captazione delle esalazioni con il conseguente convogliamento delle stesse in idonei impianti di abbattimento
- 2.47 Qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal DPR 151/2011 e successive modifiche ed integrazioni, la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente;
- 2.48 Gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dal d.lgs. 152/06 e dalla R.R. 24/03/06 n. 4 e loro successive modifiche ed integrazioni;
- 2.49 Le emissioni degli impianti di processo devono essere trattate nei previsti impianti di abbattimento e devono rispettare le condizioni prescrittive del d.lgs. 152/06 e successive norme applicative;
- 2.50 Lo stoccaggio di eventuali rifiuti decadenti dal proprio ciclo produttivo riconducibili al d.lgs. 95/92 (oli usati, emulsioni oleose e filtri oli usati) non deve superare i 500 lt;
- 2.51 Il deposito preliminare e/o messa in riserva degli oli usati, delle emulsioni oleose e dei filtri oli usati deve rispettare quanto previsto dall'art. 2 del d.m. 392/96;
- 2.52 I mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di sistemi che impediscano la dispersione dei rifiuti stessi;
- 2.53 Ogni variazione del nominativo del direttore tecnico responsabile dell'impianto ed eventuali cambiamenti delle condizioni dichiarate devono essere tempestivamente comunicate alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti.

3. PIANI:

3.1 Piano di ripristino e recupero ambientale.

Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

La ditta dovrà a tal fine inoltrare, alla Provincia, ad ARPA ed al Comune, non meno di 6 mesi prima della comunicazione di cessazione dell'attività, un Piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.

Tale piano dovrà:

- a) identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
- b) programmare e temporizzare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
- c) identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
- d) verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
- e) indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.

Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto, approvato dagli Enti competenti, nel rispetto di quanto stabilito con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.

Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.

All'Autorità Competente per il controllo è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

3.2 Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.

